

Sent. 2060/2013
Gom. 916/2013
Rep. 2056/2013

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B /
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dottoressa Concettina Midili, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 84069 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2012 e vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 94, presso lo studio dell'Avv.to Roberto Villani che lo rappresenta e difende per procura estesa a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S. Coop. a r.l., (C.F. 01275240586) in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Via Teodosio Macrobio 3 presso studio dell'Avv. Prof. Enrico Gabrielli che la rappresenta e difende per procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI

All'udienza del 9 luglio 2012, fissata per la precisazione delle conclusioni, i difensori con procura delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale in atti.

Attesa l'entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009 che ha riformato gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omissis qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo.




MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare al merito è l'eccezione di prescrizione della domanda attrice sollevata dal convenuto. L'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente bancario è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale la quale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto perché la provvista diventa solo allora debito nel caso di conti affidati. Sulla base di tali premesse in considerazione del fatto che il rapporto di conto corrente della società attrice con la banca n 1150/83 già 1150/18 era ancora operativo al 31 marzo 2005 e quello anticipo fatture n 1150/71 era operativo al 30 giugno 2000 e che la notifica della citazione è del dicembre 2005 l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.

Esaminando il merito si osserva che secondo quanto dispone l'art. 1284 c.c. gli interessi in misura superiore a quella legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti in misura legale. La convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata ai sensi dell'art 1284 c.c. 3 comma quando il relativo uso risulti determinabile o controllabile in base a criteri oggettivamente indicati e richiamati nella convenzione (*"pertanto una clausola contenete un generico riferimento alle "condizioni uso piazza " può ritenersi valida e univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari nel rispetto delle regole di concorrenza, e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e nono consentano , per la loro genericità, di stabilire a quali prevrsioni le parti abbiano inteso fare riferimento"* cfr Cass 23 settembre 2002 n. 13823). Anche in ordine alla commissione di massimo scoperto la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la stessa non possa essere addebitata in difetto di espressa convenzione (Cass. 14 maggio 2005 n. 10127) e sempre che sia determinato o determinabile il criterio di computo della commissione stessa.

Quanto infine al profilo afferente alla capitalizzazione trimestrale fino alla modificazione normativa recata all'art. 120 del D.lgs. n. 385 del 1993 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") dall'art. 25, secondo comma, del D.lgs. n. 342 del 1999, il "diritto vivente" (secondo la nota formula sovente utilizzata dalla Corte costituzionale) in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui saldi di conto corrente bancario poteva riassumersi, a partire da Cass. 16 marzo 1999 n. 2374, nei seguenti principi (fatti propri e precisati quanto ai relativi effetti da Cass. S.U. 4 novembre 2004 n. 21095 e successivamente ribaditi, fra le altre, da Cass. 25 febbraio 2005, n. 4092 e da Cass. 19 maggio 2005, n. 10599):




a) l'art. 1283 c.c., il quale, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo posteriore alla domanda giudiziale od in forza di accordo successivo alla scadenza (sempre che dovuti da almeno sei mesi), si riferisce agli usi normativi in senso stretto, caratterizzati dalla *opinio iuris ac necessitatis*;

b) le clausole dei contratti di conto corrente bancario contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi rispondono ad usi negoziali, non normativi, anche per il tempo anteriore al mutamento della giurisprudenza di legittimità (rappresentato come detto dalla citata sentenza del 1999), e, quindi, sono affette da nullità, per contrasto con norma imperativa (artt. 1418, primo comma, 1419 c.c.), tenendosi conto che l'art. 25, terzo comma, del D.lgs. n. 342 del 1999 (modificativo come detto dell'art. 120 del d.lgs I settembre 1993 n. 385), il quale conserva in via transitoria la validità e l'efficacia dei patti anteriori fino alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al secondo comma, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17 ottobre 2000 n. 425.

L'art. 120, secondo comma, del t.u. delle leggi bancarie dispone che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) "stabilisce modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". L'art. 2 della delibera del CICR 9 febbraio 2000 (costituente attuazione del sopra indicato precetto legislativo) prevede espressamente: "*Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con procedure contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori*". Tale disposizione normativa integrativa acquistò efficacia il 1° luglio 2000.

La conseguenza è che fino al momento in cui la banca non si fosse adeguata a tale precetto la clausola del contratto di conto corrente bancario recante la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla; e come tale non produttiva di alcun effetto nei confronti delle parti del rapporto. Dal momento di tale adeguamento la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi è divenuta efficace (naturalmente nella sola ipotesi in cui anche gli interessi attivi si computino per lo stesso periodo di quelli passivi). Sulla base di tali premesse devono essere rideterminati i rapporti di dare - avere tra le parti in dipendenza dei suddetti contratti di conto corrente senza dare rilievo alla eccezione di parte convenuta di mancata contestazione degli estratti conto capitale e scalare inviati dalla banca.



Il fatto che l'attore non abbia mai formulato alcun rilievo in ordine agli importi evidenziati negli estratti conto, regolarmente inviati, non incide sulla domanda, l'approvazione tacita dell'estratto conto trasmesso al correntista per difetto di contestazione rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui le partite inserite nel conto derivano: la decadenza semestrale infatti prevista dall'art 1832 c.c. secondo comma riguarda unicamente le impugnazioni per errore di scritturazione e di calcolo.


Nel caso concreto, anche alla luce dei documenti acquisiti, nel contraddittorio fra le parti, nel corso delle operazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio, risulta che a partire dall'apertura (marzo 1996) la banca applicò al rapporto di conto corrente in corso con il proprio cliente e fino al 2005 tassi in misura ultralegale, la periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi creditori e le commissioni di massimo scoperto senza alcuna pattuizione (le commissioni di massimo scoperto risultano pattuite per il solo conto n°150/71). Dal terzo trimestre del 2000 la banca ha provveduto ad operare la capitalizzazione degli interessi attivi con la medesima periodicità di quelli passivi. La recente sentenza della Corte di Cassazione n° 24418/2010 ha escluso per i periodi sorti e chiusi prima dell'entrata in vigore della Circolare Cicr anche la capitalizzazione annuale ed ha enunciato il principio secondo cui alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi consegue l'esclusione totale della capitalizzazione dei medesimi, si ritiene, aderendo a tale interpretazione, di dover escludere la capitalizzazione degli interessi anche annuale e ciò senza rischiare di ledere il principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale innovativo in quanto sul punto la giurisprudenza non è mai stata costante tanto da non ingenerare alcun affidamento.

In conclusione conformemente alla motivazione ed utilizzando le risultanze della CTU corretta ed approfondita scorporando sia la capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi passivi (fino al 2000) e le commissioni di massimo scoperto (ove non pattuite come calcolato dal ctu) l'attore ha diritto di ripetere dalla banca l'importo complessivo di euro 29.839,23. Manifestamente infondata è invece la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dall'attore, non avendo la parte onerata della prova dei relativi presupposti (art. 2697 c.c.) assolto all'onere medesimo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

1) condanna la Banca di Credito Cooperativo di Roma, soc. coop. a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'attore [REDACTED] la complessiva somma di euro 29.839,23 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.




Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199R
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it


3) pone a carico della Banca di Credito Cooperativo di Roma, soc. coop. a r.l. le spese di giudizio sostenute dall'attrice che liquida in complessive 2.500,00 euro di cui 500,00 per spese oltre alle spese di Ctù liquidate

Così deciso in Roma, dalla decima sezione civile del tribunale, il 28 gennaio 2013

Il giudice

Concettina Midili

CANCELLIERE
Della P. S. C.




TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dissestato in Cancelleria



Roma, 31 GEN. 2013

CANCELLIERE
Della P. S. C.
